



Inoltre la Commissione, presa cognizione delle condizioni e delle modalità già approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 1946 per i casi consimili esaminati dalla Commissione a suo tempo incaricata della revisione della carriera del personale danneggiato per motivi raziali, ha riconosciuto quanto segue:

1°) - i premi di assicurazione dovuti per il trattamento di quiescenza dall'Ing. Fiorentino, per il periodo intercorrente tra la data di licenziamento e quella di riassunzione in servizio, dovranno essere posti a carico dell'amministrazione anche per la quota dovuta dall'interessato e ciò sempre in applicazione del predetto D. L. S. 19 ottobre 1944, n. 301 - Art. 10;

2°) l'Ing. Fiorentino dovrà restituire quanto da lui percepito all'atto del licenziamento in uno dei seguenti modi:

a) l'importo liquidato per riscatto delle polizze obbligatorie sarà considerato quale prestito ordinario sulle polizze di assicurazione, da estinguersi al momento della liquidazione delle polizze stesse per cessazione del rapporto di impiego dell'Ing. Fiorentino, ovvero, a sua richiesta, o in una unica soluzione o in ammortamento demografico-finanziario entro un periodo massimo di 10 anni; sull'importo predetto sono dovuti, dal